

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.19/9321/2017

OGGETTO: COMUNE DI CARIGNANO – VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carignano, con deliberazione del C.C. n. 28 del 30/03/2017, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con Nota in data 27/04/2017 (pervenuto con il 28/04/2017) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(*pratica n. VP- 011/2017*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 30/03/2017 di adozione della Variante parziale n. 10;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 10, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- riconoscere nel P.R.G.C. il Galassino definito con il D.M. del 01/08/1985, ad oggetto: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Po Morto e Borgo Cornalese sita nei comuni di Carignano e Villastellone"*, quale ambito di interesse paesaggistico, richiamato nel Piano Paesaggistico Regionale (attualmente adottato) con il codice B070 che cartografato interessa terreni agricoli e il nucleo frazionale di Tetti Faule;
- riformulare l'art. 39 "Beni culturali ambientali" nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
- recepire nella cartografia del Piano le zone di salvaguardia (zona di tutela assoluta – zona di rispetto ristretta – zona di rispetto allargata) del pozzo "P1-Diaz" come da determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 531 del 06/12/2013;

- cambiare la destinazione urbanistica di un'area posta nella parte nord/ovest del territorio comunale in frazione Brassi, su richiesta del proprietario, da agricola a verde privato, al fine di rendere coerente la destinazione catastale "cortile esclusivo" della "villetta unifamiliare" adiacente, con la destinazione urbanistica senza generare incrementi della capacità insediativa;
- coordinare le destinazioni d'uso consentite dal P.R.G.C. e identificate mediante specifiche sigle nell'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano con i restanti articoli delle Norme del P.R.G.C. che in alcuni casi riportano locuzioni descrittive con possibili difficoltà interpretative, in particolare viene proposto la definizione dell'attività artigianale compatibile con la residenza distinguendola in due definizioni *PAR1* e *PAR2*;
- stralciare dall'art. 40 "Insediamenti esistenti in contrasto con le caratteristiche ed i vincoli di area" delle N.T.A. del Piano, i commi 40.4 e 40.5 il cui contenuto risulta superato;

preso atto che il Comune di Carignano è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n.2 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 64750/lb8 del 26/05/2017, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell’art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino 199–7590/2017 del 23/05/2017

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. (ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carignano con deliberazione C.C. n. 28 del 30/03/2017, le seguenti osservazioni:

- in riferimento alla proposta di "riformulare" l’art. 39 "Beni Culturali e ambientali" delle Norme di Piano vigenti e in particolare l’art. 39.1.3 "Modalità di attuazione" si evidenzia che stralciare il richiamo alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali di cui all’art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., a favore del parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio, altera le Norme di tutela (si ricorda che gli Organismi presentano competenze diverse) rendendo la Variante non conforme con i requisiti di parzialità richiesti alla lettera h) comma 5, dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: *"non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti."*;

- a titolo di apporto collaborativo si rammenta, ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 art. 2 comma j.1 che, a differenza degli altri Soggetti con Competenze Ambientali, il parere della Città Metropolitana comprensivo del contributo alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. dovrà essere formulato entro 45 gg dalla data di ricezione del progetto preliminare, in luogo dei 30 gg indicati nelle lettere di trasmissione;
 - ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, il "Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali" della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e sulla scorta della Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, presenta con nota prot. n. 64750/LB8 del 26/05/2017, il proprio contributo, allegato alla presente determinazione;
2. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, sopracitata, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana"*;
3. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
4. **di trasmettere** al Comune di Carignano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 31/05/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale